



SARA

SARA assicurazioni spa

Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20

Capitale Sociale L. 27.000.000.000 (I.v.) • Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41

CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583- P. IVA 00885091009

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con

DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione

Per i seguenti rischi:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE**
- **INCENDIO**
- **FURTO e rapina**
- **GLOBALE COMPLEMENTARI**

•FERMO MACCHINA., -R.C. TRASPORTATI-, -PERDITE PECUNIARIE ACCESSORIE
DELL'ASSICURAZIONE FURTO ED INCENDIO-, -ROTTURA CRISTALLI-,
•DISSEQUESTRO VEICOLO. E -INCENDIO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO-

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the challenges and limitations of data collection and analysis. It notes that while data is essential for decision-making, it is not always perfect and can be subject to various biases and errors.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Testo approvato con Decreto (9/5/1975) del Ministro dell'Industria, il Commercio e l'Artigianato, pubblicato sulla G.U. del 5/6/1975, n° 146 e aggiornato con provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n° 10/1986 pubblicato sulla G.U. del 28/2/1986 n° 49).

DEFINIZIONI — Nel testo che segue si intendono per: «Legge» la Legge 21 dicembre 1969, n° 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e dei suoi successive modificazioni; per «Regolamento» il Regolamento di esecuzione della predetta Legge; per «Impresa» la Società «SARA»; per «Contrante», la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; per «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; per «Tariffa» la Tariffa dell'Impresa, approvata ai sensi dell'articolo 11 della Legge in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione — L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni Aggiuntive» e della relativa «Premessa», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte, non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni Aggiuntive».

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo questi tratti di gare di purare regolarità indette dall'ACI.

Art. 2 Esclusioni e rivalsa — L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63, del D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la pre-scritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'impponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 Estensione territoriale — L'assicurazione, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Eco-

nomica Europea, nonché per il territorio della Finlandia; della Norvegia, della Svezia e della Cecoslovacchia.

Per la circolazione sul territorio di Austria, Principato di Monaco, Repubblica Federativa Jugoslava e Ungheria, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'impresa assicuratrice il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'Impresa provvedere ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla CEE ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Resta fermo quanto disposto all'precedente articolo 2.

Art. 4 Pagamento del premio — La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, (a quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni) in vigore.

Art. 5 Adeguamento del premio e delle Condizioni, di polizza — Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio; ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sarà adeguato alle nuove tariffe, ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Art. 6 Maggiorazione del premio per sinistrosità — Qualora il contratto stipulato con Tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose — esclusi i carri ed i ciclomotori —, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione di cui al successivo art. 7 vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 5%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione, di cui all'art. 2 del D.L. 23 Dicembre 1976, n° 857, convenite con modificazioni, nella legge 26 Febbraio 1977, n° 39, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresasi-riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno,, la maggiorazione(pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo, della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in^mancanza, il contratto è stipulato; ai premi di Tariffa con la maggiorazione di cui^ai secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di Tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle "risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto." L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una^volutura al Pubblico Registro^Automobilistico;
- e) veicolo assicurato in precedenza con la forma «franchigia».

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) è b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al 2° comma.

L'Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvedere al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del pejus, venga, riaperto, si procederà.; all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro^stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore e dichiarare a^ sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che, sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nell'Impersona del proprietario assicurato.

Resta fermo il disposto dell'art. 5.

Art. 7 Periodi di osservazione della sinistrosità — Per l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durate di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 8 Sostituzione del certificato e del contrassegno — Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno l'Impresa provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Art. 9 Trasferimento della proprietà del veicolo — In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Art. 10 Modalità per la denuncia dei sinistri — La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n° 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n° 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 11 Gestione delle vertenze — L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado, di giudizio in corso, all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce, le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 Rinnovo del contratto — In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno, e per tanto, in mancanza di validità disdetta, è rinnovato come previsto al precedente comma.

In mancanza di esplicita richiesta del Contraente, inoltrata all'Impresa, nella stessa forma e nello stesso termine di cui, al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso.

Art. 12bis Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del veicolo — In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve rilegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potrà essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento dei furti stessi.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 13 Competenza territoriale — Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria, del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto ovvero, nei casi di esercizio di azione diretta ai sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

Art. 14 Imposte e tasse — Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 15 Rinvio alle norme di legge — Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(valide soltanto quelle espressamente richiamate nella prima facciata - frontespizio di polizza)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoesposte condizioni aggiuntive è regolata dalle «Condizioni Generali di Assicurazione», ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 15, nonché, per quanto non previsto da tali «Condizioni Generali», dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoesposte condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a), b) e d) della Legge. Nel caso di assicurazione per danni subiti dai terzi trasportati sono esclusi dal novero dei terzi anche i dipendenti dell'Assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.

A) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri, o motocarri, o su altri veicoli nondestinati comunque al trasporto di persone — L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e — se persona diversa — del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

Nel caso di veicoli adibiti a locazione senza conducente non sono considerati terzi il locatore, il locatario e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti di cui all'art. 4, lett. b) della Legge.

B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati — L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranneché durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

C) Abrogata.

D) Danni a cose di terzi trasportati su autotassometri, autovetture e motorizzate date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus — L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e — se persona diversa — del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati (dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento).

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

E) Carico e scarico — L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e — se persona diversa — del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo è viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

G) Danni corporali causati alle persone indicate alle lettere a), diverse dal conducente, e d) dell'art. 4 della Legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni — La garanzia è estesa ai danni corporali causati alle persone indicate alle lettere a), diverse dal conducente, e d) dell'art. 4 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni]

Resta comunque escluso il conducente del veicolo, nonché i trasportati volontariamente sul veicolo nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario.

H) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'innopinabilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione — Preso l'atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria.

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in "vigore";
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

CONDIZIONI SPECIALI

I) Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus) — Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza funziona a trazione elettrica.

K) Macchine operati su cingoli — Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.

L) «Bonus/malus» (valida per i soli settori «Autovetture» e «Autotassometri») — La presente assicurazione è stipulata nella forma «bonus/malus» che prevede riduzioni, o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei «periodi di osservazione» quali definiti dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO. V	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,55
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,00
15	1,50
16	1,75
17	2,00
18	2,00

...All'atto della stipulazione il contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "bonus-malus", nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma, è assegnato alla classe di merito 13 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "bonus-malus" ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta oppure:

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto".

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 8 della tabella soprariportata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia, di richiesta di risarcimento per un sinistro per i soli danni a persona, l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto; anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta, di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma «bonus/malus», il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione, di cui all'art. 2 del decreto Legge 23/12/1976, n° 857, convertito con modificazioni, nella Legge 26/2/1977, n° 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella, sopra riportata.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma «bonus/malus» che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria «bonus/malus» per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio, previsto dalla Tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, boni conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di «franchigia fissa ed assoluta», il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui al settimo comma si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver sfatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, per il precedente contratto se è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di «bonus» per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica, anche per i contratti di cui ai Commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma «bonus/malus» irrisolto con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso, sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto: il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicuratore nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

CLASSE DI MERITO	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	1	5	8	11	14
04	2	6	9	12	15
05	3	7	10	13	16
06	4	8	11	14	17
07	5	9	12	15	18
08	6	10	13	16	18
09	7	11	14	17	18
10	8	12	15	18	18
11	9	13	16	18	18
12	10	14	17	18	18
13	11	15	18	18	18
14	12	16	18	18	18
15	13	17	18	18	18
16	14	18	18	18	18
17	15	18	18	18	18
18	16	18	18	18	18

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso; purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione, con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.

.. L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per sé spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'estensione.

M) Abrogata.

N) Franchigia fissa ed assoluta (non valida per i settori «Autovetture» ed «Autotassametri») — La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il **diritto** di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso, della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica l'art. 6.

O) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici — Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

V) Pagamento anticipato del premio in unica soluzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente — Il premio è stato determinato in base alle dichiarazioni del Contraente che il veicolo è stato locato in leasing; oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente indicato in polizza e dal fatto che il premio viene corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della locazione o della rateazione.

Agli effetti dell'applicazione della Condizione, Speciale, L), in quanto richiamata nel contratto, la durata di quest'ultimosi intende suddivisa in periodi di 12 mesi con eventuale frazione di anno finale.

ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO, GLOBALE COMPLEMENTARI (Fermo macchina, R.C. Trasportati, Perdite pecuniarie accessorie dell'assicurazione Furto e Incendio, Rottura cristalli, Dissequestro del veicolo e Incendio a primo rischio assoluto)

(ciascuna prestata se espressamente convenuta)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI — Nel testo che segue, per **Assicurato**, si intende la persona fisica o giuridica per la quale viene prestata l'assicurazione.

NORME COMUNI

Art. 16 Estensione territoriale — L'assicurazione vale per i territori degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione internazionale per la «Carta Verde».

Art. 17 Esclusioni — L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, sviluppo — comunque insorto, controllato o meno — di energia nucleare, o di radioattività: tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del ve-

NORME PARTICOLARI riguardanti le ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO

Art. 26 Oggetto e delimitazione delle garanzie - Esclusioni — L'assicurazione concerne i soli danni materiali e diretti subiti dal veicolo pereffetto degli eventi assicurati, mentre si trova al coperto, allo scoperto, in sosta o in circolazione, ed è prestata a valore intero con il limite cp. dunque, del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro; per valore commerciale si intende quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico, d'affezione o di mercatori veicoli d'epoca. • • • V

Sono compresi in garanzia gli accessori ed i pezzi, di ricambio forniti dalla Casa costruttrice, sempreché siano incorporati nel veicolo stesso.

Dalla predetta garanzia sono esclusi, ancorché fornite dalla Casa costruttrice, le apparecchiature audio-fono-visive nonché le ruote speciali e/o in lega leggera.

Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro inidumento od oggetto.

La garanzia Incendio copre i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa (salve le esclusioni sopra indicate); sono, altresì, ricompresi i danni provocati da azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato e copre i danni conseguenti al furto (consumato o tentato) ed alla rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Sono invece esclusi i danni da incendio provocato dall'autore del furto e quelli conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto e dalla rapina.

Art. 27 Determinazione dei danni risarcibili — L'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. J ut

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato — ed è pertanto indennizzabile — solo ed esclusivamente quando non è rimborsabile e nella misura in cui non è stata effettivamente rimborsata all'Assicurato in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o miglion apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato assenti del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico del Contraente la differenza, esclusa ogni compensazione, con quanto assicurato con eventuali altre polizze.

Art. 28 Recupero del veicolo rubato — in caso di recupero del veicolo rubato il Contraente è tenuto a darne subito avviso all'Impresa ed a presentare, il verbale di ritrovamento, rilasciato dall'Autorità. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo in conseguenza del furto. Se invece l'Impresa abbia risarcito integralmente il danno, il veicolo rimane di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che il Contraente non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico del Contraente le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo, nella comunicazione, dell'avvenuto ritrovamento, rispetto al tempo, in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito il danno soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione tra Impresa e Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali, subiti dal veicolo stesso.

Art. 29 Liquidazione del danno — in caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque previa presentazione a richiesta dell'Impresa da parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell'Autorità intervenuta; in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, del certificato di chiusa inchiesta e dell'estratto cronologico del P.R.A. attestante la perdita di possesso del veicolo rubato.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

L'Impresa ha facoltà d'illare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distutte o danneggiate invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo residua dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga ai precedente art. 27, il controvalore.

Art. 30 Estensione della garanzia Incendio al rischio "Ricorso Vicini" — La garanzia Incendio è estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi in conseguenza di incendio dell'autovettura, assicurata o di esplosione decarburante contenuto nel serbatoio della stessa, quando sussista una responsabilità civile dell'Assicurato e fino a concorrenza del capitale assicurato per la garanzia Incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario dell'autovettura assicurata, dai rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, dai loro affiliati, dai parenti e affini fino al terzo grado, ove l'Assicurato sia una Società, dai Soci a responsabilità illimitata o dalle persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra indicati. Sono altresì esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, nonché quelli già coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dell'autovettura assicurata.

Art. 31 Non applicabilità del degraio in caso di furto per le autovetture di recente costruzione — A parziale deroga degli artt. 26^o e 27, unicamente ed esclusivamente per le autovetture ad uso privato di valore fino a L. 30 milioni è limitatamente ai sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla prima immatricolazione delle stesse, l'Impresa non terrà conto, nel procedere alla determinazione del danno risarcibile, del deprezzamento per vetustà e stato dell'autovettura assicurata o delle parti sostituite, a condizione che l'Assicurato provi, con idonea documentazione, l'effettivo prezzo di acquisto pagato e fermo restando che in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore alla somma assicurata.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio di cui al precedente comma le autovetture ad uso privato di valore superiore a L. 30 milioni ed in ogni caso le autovetture destinate a noleggio, locazione, scuolaguida nonché ogni altro tipo di auto-moto-veicolo.

Art. 32 Scoperti FURTO L'assicurazione Furto è prestata con gli scoperti e le franchigie riportati sul frontespizio di polizza.

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo indicato sul frontespizio di polizza per ciascun veicolo, restando tale scoperto ed eventuale minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, assicurarli presso altra Impresa!

NORME PARTICOLARI riguardanti le Garanzie "GLOBALE COMPLEMENTARI"
Garanzie di base: «Fermo macchina», «R.C. Trasportati», «Perdite pecuniarie accessorie della assicurazione Furto e Incendio», «Rottura cristalli» e «Dissequestro veicolo».
Garanzia aggiuntiva: «Incendio» a primo rischio assoluto.

Le predelle garanzie complementari sono valide soltanto per autovetture, motocicli targati ed autoveicoli adibiti al trasporto, di cose purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali.

FERMO MACCHINA

Art. 33 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'assicurazione ha per oggetto la corresponsione di una indennità di lire 10.000 per ogni giorno di forzata sosta temporanea («fermo») del veicolo per eseguire la riparazione dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di collisione con altro veicolo, a condizione che al sinistro tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.) e sempreché dell'incidente risulti civilmente responsabile, in tutto od in parte, il proprietario o il conducente del veicolo per il quale è prestata l'assicurazione. Qualora la responsabilità sia parziale, l'indennità spetterà solo in misura proporzionale al grado della responsabilità medesima.

L'assicurazione è prestata per un periodo massimo di «fermo» di 7 giorni per ogni sinistro e per non più di 2 sinistri per ogni anno assicurativo.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'entità dei danni subiti dal veicolo ne renda la riparazione impossibile o economicamente non conveniente, l'indennità verrà corrisposta nel limite «massimo sopraindicato».

Art. 34 Condizione di operatività della garanzia — È condizione essenziale ai fini della operatività della garanzia che sia stata presentata sulla polizza in riferimento denuncia di sinistro R.C. redatta sull'apposito stampato di «Constatazione amichevole di incidente» (modulo blu) — approvato con Decreto Ministeriale — e che detto modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Art. 35 Criteri di indennizzabilità — Il periodo di «fermo» indennizzabile è quello tecnicamente necessario per la materiale esecuzione dei lavori di riparazione, indipendentemente dal tempo effettivamente impiegato. Al relativo accertamento si procederà sulla base di perizia effettuata a cura della SARA ovvero, in mancanza, di fattura o di «altra idonea documentazione esibita dal Contraente».

k c. TRASPORTATI

Art. 36 Oggetto e delimitazione della garanzia — La Società assicura — in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della indicata polizza, in quanto compatibili, nonché, per quanto non previsto dalle stesse, in base alle norme che disciplinano l'assicurazione facoltativa — la Responsabilità Civile delle persone trasportate sul veicolo assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, e poste in essere dalle persone trasportate medesime durante la circolazione del veicolo.

Art. 37 Esclusioni — Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge sull'assicurazione obbligatoria R.C. Auto; sono altresì esclusi i danni cagionati al veicolo assicurato.

Art. 38 Massimali assicurati — L'assicurazione è prestata per una somma massima di L. 1.500.000.000 per ogni sinistro, ma con il limite di L. 700.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di L. 300.000.000 per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone.

Art. 39 Oggetto e delimitazione della garanzia — La Società rimborsa, entro il limite massimo complessivo di L. 300.000 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate con fattura-sostenute dall'Assicurato per:

- la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Furto e Incendio afferenti il veicolo assicurato;
- il parcheggio e/o la custodia, su disposizione delle Autorità, del medesimo veicolo quando venisse ritrovato dopo il furto;
- il rinnovamento della targa di riconoscimento in caso di furto o di incendio;
- la quota parte della tassa di possesso, effettivamente pagata per detto veicolo e non goduta, in caso di sinistro totale Furto e Incendio che comporti la radiazione dal P.R.A. del veicolo stesso.

La Società rimborsa entro il limite massimo dell'annualità, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, la parte del premio netto della garanzia R.C.A. relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato quale risulta dal contratto di garanzia.

Art. 40 Condizioni di operatività della garanzia — È condizione essenziale, per l'operatività della presente garanzia, che le spese risultino giustificate da documentazione rilasciata dalle Autorità competenti e che l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. l'Incendio, il Furto e Rapina con polizza dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività delle garanzie Incendio, Furto e Rapina.

ROTTURA DEI CRISTALLI

Art. 41 Oggetto e delimitazione della garanzia — La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo garantito a seguito di loro rottura (con la esclusione delle rigature e scheggiature) entro il limite massimo complessivo di L. 600.000 per annualità assicurativa.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La predetta garanzia è prestata dall'ALA assicurazioni s.p.a. con polizza n. 301.66430, stipulata dalla SARA assicurazioni spa per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 C.C. ed è regolata dalle condizioni che seguono:

Art. 42 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'ALA assicurazioni assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di Incidente della circolazione con danni alle persone.

Art. 43 Condizioni di operatività della garanzia — È condizione essenziale ai fini della operatività della garanzia che l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizze dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività di detta garanzia.

GARANZIA AGGIUNTIVA
(prestata se espressamente richiamata)

INCENDIO

A complemento della garanzia R.C.A., la SARA assicura per il rischio **INCENDIO** il veicolo 'specificato' nell'anzidetto contratto alle condizioni ed entro i limiti che seguono:

Art. 44 Oggetto e delimitazione della garanzia — La Società assicura a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali di assicurazione, per la somma annua di L. 1.000.000, i danni conseguenti all'incendio del veicolo alle condizioni generali e particolari della polizza mod. 201/A in quanto compatibili con la presente garanzia.

RINVIO ALLA POLIZZA BASE

Per quanto non previsto, si fa rinvio alle condizioni pattuite con la polizza base mod. 201/A.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO E INCENDIO

(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata-ironespizio di polizza)

FURTO

R) Estensione della garanzia agli accessori

A parziale deroga dell'art. 26, terzo comma, delle C.G.A., la garanzia è estesa alle apparecchiature audio-fono-visive, nonché alle ruote speciali e/o in lega leggera, purché stabilmente fissate al veicolo assicurato e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto.

Relativamente alle anzidette apparecchiature accessorie, l'assicurazione è prestata, comunque; con uno scoperto ineliminabile del 25% con il minimo di L. 50.000 per ogni sinistro e con il limite complessivo di risarcimento pari al 20% dell'importo indennizzabile, in base alla presente polizza, in caso di furto totale del veicolo assicurato, ed in ogni caso con il massimo assoluto di L. 1.000.000 per ogni apparecchiatura e di L. 200.000 per ogni ruota speciale e/o in lega leggera.

INCENDIO

U) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici e naturali — A parziale deroga dell'art. 17 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo. Sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto di infiammabili.

Z) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da atti di vandalismo e grandine — A parziale deroga dell'art. 17 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni provocati da atti di vandalismo e da caduta di grandine:

In entrambe le fattispecie di cui alle lettere U) e Z) l'Assicurato, in caso di sinistro, dovrà fare denuncia immediata all'Autorità — ove ne ricorrano i presupposti inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa — o direttamente all'Impresa, la quale corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000 per la grandine e di L. 500.000 per gli atti di vandalismo, restando tale sco-

perto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altre Imprese.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

CONDIZIONE COMUNE A TUTTE LE ASSICURAZIONI PRESTATE

C) **Coassicurazione** — L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nell'apposito campo sulla prima facciata-frontespizio di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società SARA all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi «Estratti di polizza» da esse firmati, oppure dall'«Estratto unico» firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

Mod. 201/Ab - ed. ottobre 1991
(150.000) - Roma
Nova Tiporum - Roma

